



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA IN DATA 8/10/2015**

**N. 106**

### **OGGETTO :**

**Erogazione di un contributo economico all'Associazione Turistica Pro Loco Santena per la Prima Fiera della Zucca Santenese 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **otto**, del mese di **ottobre**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Assessore Anziano	X	
<b>ROMANO Paolo</b>	Assessore	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Assessore	X	
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Assessore	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione di un contributo economico all'Associazione Turistica Pro Loco Santena per la Prima Fiera della Zucca Santenese 2015.**

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città di Santena Sig. Roberto Ghio, di concerto con l'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica, Paolo Romano, così relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Il programma per la Prima Fiera della Zucca Santenese, manifestazione prevista per il giorno 15 novembre 2015, prevede la degustazione di piatti a base di zucca proposti dai ristoratori santenesi, intrattenimenti per i bambini e un mercatino. Con questa iniziativa si è voluto ridare slancio ad un prodotto orticolo importante per il territorio quale la zucca, legandolo alla tradizionale fiera autunnale;

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Pro Loco Santena – presidente Salvatore Barrile – e dall'Associazione Ristoratori Santenesi che, con il patrocinio del Comune di Santena, operano in sinergia per dar vita alla Prima Fiera della Zucca;

La realizzazione del programma comporta un notevole impegno personale dei volontari, che deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune;

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo € 1.500,00 a favore dell'Associazione Pro Loco.

Rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- promuovono la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli locali e la cultura gastronomica;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità e alla promozione turistica del territorio;
- coordina le associazioni per il sito istituzionale denominato "Pro Santena".

Verificati:

- i costi dell'iniziativa e il finanziamento comunale, nella fattispecie in misura proporzionata e adeguata;
- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Vista la richiesta di patrocinio giunta il 06/10/2015 ns. prot. 10256 depositata agli atti, con la quale si illustra sommariamente la programmazione per l'iniziativa promossa dall'associazione.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la*

*spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

*"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

*Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*

*Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".*

Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** - *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

**Vista la. L. 241/90 - Art. 12** (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) **1.** " *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla*

*predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

Visto il parere della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013** – avente ad oggetto: *"Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi"*.

Visto altresì l'art. 20 del predetto **regolamento comunale** il quale stabilisce che *"l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute"*

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

## **DELIBERI**

quanto segue:

1. Di erogare un contributo all' Associazione Turistica Pro Loco Santena – Presidente Salvatore Barrile - per un totale di € 1.500,00 per la realizzazione del programma della Prima Fiera della Zucca Santenese in collaborazione con l'Associazione Ristoratori Santenesi;
2. Di assegnare la spesa così suddivisa:
  - o Capitolo n. 2107 "Iniziative a favore dell'agricoltura" per € 500.00 del PEG 2015;
  - o Capitolo n. 2079, int. 1.11.05.05 "Contributo a manifestazioni e promozione storie e tradizioni locali" per € 1000.00 del PEG 2015.
3. Si dà atto che l'Associazione Turistica Pro Loco Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).
4. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
6. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.

7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e  
Promozione della Città  
f.to Roberto Ghio

L'Assessore Politiche Giovanili, Culturali,  
Sportive e di Innovazione Tecnologica  
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE

p. L' Ed.  
Carola Moro  
f.to Marilena Fabaro

VISTO:

Il Segretario Generale  
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali- **f.to Guglielmo Lo Presti**-----

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari - P 385/15 € 500,00 - P 386/15 € 1.000,00 f.to Zaccagnino -----

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO: **f.to Ugo Baldi**

L'ASSESSORE: **f.to Ghio**

IL SEGRETARIO GENERALE: **f.to Giovanni Di Rosario**

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 15/10/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**(Catia Campaci)**

---